

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 19 del 18 marzo 2020**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	x		12	Roberto Morroni	x	
2	Valeria Alessandrini	x		13	Daniele Nicchi	x	
3	Michele Bettarelli	x		14	Eleonora Pace	x	
4	Vincenzo Bianconi	x		15	Fabio Paparelli		x
5	Tommaso Bori	x		16	Stefano Pastorelli	x	
6	Daniele Carissimi	x		17	Francesca Peppucci	x	
7	Thomas De Luca	x		18	Donatella Porzi	x	
8	Paola Fioroni	x		19	Eugenio Rondini	x	
9	Andrea Fora	x		20	Marco Squarta	x	
10	Valerio Mancini	x		21	Donatella Tesei	x	
11	Simona Meloni	x					

PRESIDENTE: Marco SQUARTA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Paola FIORONI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Juri ROSI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 19 del 18 marzo 2020

LEGGE REGIONALE - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, di iniziativa della Giunta regionale proposto con deliberazione n. 142 del 5 marzo 2020 e depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 5 marzo 2020 e trasmesso, in data 6 marzo 2020, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione, in sede consultiva, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)” (ATTO N. 126);

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADefr) 2020/2022 in attuazione del Decreto legislativo n. 118/2011”;


VISTI i pareri consultivi, espressi dalla II Commissione consiliare permanente e dalla III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) ed in particolare l’articolo 3, commi 2, 3 e 4;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze dal Vice Presidente Donatella Porzi (ATTO N. 126/BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);



VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali);

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice);

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2018 n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative);


VISTA la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 4;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 13 voti favorevoli e n. 7 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”, composta di n. 9 articoli nel testo che segue e della Tabella A, nel testo che segue:

Art. 1 (Finalità)


1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2020-2022, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” allegata alla presente legge.

Art. 2 (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 300 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è inserito il seguente:

“Art. 300-bis *(Sostegno alle famiglie numerose)*

- 1. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.*
- 2. La Regione, nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, promuove interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione*



stessa o dalle zone sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022."

Art. 3

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Il comma 1 dell'articolo 101 decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è sostituito dal seguente:


"1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101 bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 luglio 2020.

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei), sono apportate le seguenti modifiche:



- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei.”;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.”;
- c) il comma 7 è abrogato.
2. L'articolo 9 della l.r. 34/2007, è abrogato.

Art. 5

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:

“4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, trovano copertura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi.”.

Art. 6


(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali), è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/2018 le parole: *“e dell'attestazione di congruità dell'Agenzia del Demanio”*, sono soppresse.

Art. 7

(Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio)

1. Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio (B.I.M.), istituito



ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), è sciolto ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

2. Le risorse finanziarie, derivanti dallo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio e risultanti dal bilancio di liquidazione, sono acquisite nel Bilancio regionale di previsione 2020 ed iscritte, per la parte Entrata, al Titolo IV "Entrate in conto capitale", Tipologia "Altre entrate in conto capitale" e, per la parte Spesa, nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo II "Spese in conto capitale" .


3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite dalla Regione ai Comuni che fanno parte del Consorzio alla data della liquidazione e sono destinate ad investimenti per opere di sistemazione dei bacini imbriferi ricadenti nei territori di competenza sulla base del criterio proporzionale della popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica.

4. I sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono di competenza dei Comuni nei quali è ubicato l'impianto autorizzato.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'iscrizione delle somme di cui ai commi 2 e 3, successivamente alla loro acquisizione.

Art. 8 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2020-2022 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.



Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni
Legislazione e Affari europei
Juri Rosi
FIRMATO
Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge